

Circolare 10/2019

A fine anno occorre monitorare attentamente **l'arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Dalla registrazione nel registro Iva acquisti, di cui all'**articolo 25 D.P.R. 633/1972**, devono risultare la **data della fattura** o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, **nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta** distinti secondo l'aliquota.

La regola della **detrazione Iva a fine anno** richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019)** che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella **liquidazione Iva del mese di gennaio 2020**,
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019**: per tali fatture è **possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019**, da presentare entro il 30 aprile 2020,
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: tali operazioni richiedono la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**.

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nota bene: la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma procede all'invio in data 2 gennaio 2020, sfruttando i 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'IVA potrà essere legittimamente detratta dall'acquirente soltanto a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Consigliamo di verificare con attenzione e di valutare la problematica, poichè lo slittamento della detrazione al 2020 potrebbe infatti:

- aumentare il debito IVA al 31 dicembre 2019;
- diminuire il credito IVA annuale 2019 (con effetti sul suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti